



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022
Comunicato Ufficiale N.72
del 27 Aprile 2022
SEZIONI

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)


[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

[ALLEGATI](#)



Giudice Sportivo

Giudice Sportivo L.N.D. - Calcio a 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., a.b. Colella Antonio nella seduta del 27/4/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 24/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/ 4/2022 LORETO APRUTINO - MANOPPELLO ARABONA

Il Giudice Sportivo

Con ricorso ritualmente notificato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. n. 160/A del 3.02.2022, la A.S.D. Loreto Aprutino ha chiesto dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 0 a1, per una presunta posizione irregolare di un calciatore della squadra avversaria. Nello specifico, la Società ospite avrebbe fatto prendere parte all'incontro il giocatore con numero di maglia 19 che non sarebbe inserito nell'elenco consegnato prima della gara. Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Manoppello Arabona per effetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Vista la replica alle suddette controdeduzioni, prodotta dalla Società ricorrente; Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

- Si osserva, infatti, che nel referto di gara e nel successivo supplemento richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, fonti privilegiate di prova ai sensi dell'art. 61 del vigente C.G.S., l'arbitro riferisce che il calciatore del Manoppello Arabona sig. Colalongo Kevin, indicato in distinta con il numero 18, è subentrato al minuto 9º del primo tempo indossando erroneamente la maglia n. 19.

- Deve ritenersi, pertanto, che tutti i calciatori entrati in campo sono stati correttamente identificati dall'arbitro prima della gara, né risultano emersi altri elementi tali da far ipotizzare anomalie nelle formalità di riconoscimento dei giocatori e di regolare tesseramento degli stessi.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

- 1) di respingere il ricorso della A.S.D. Loreto Aprutino perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
- 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo.

Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), VINCENZO DE BENEDICTIS E MASSIMILIANO DI SCIPIO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 27.4.22 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ALTINESE AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA ALL'ALLENATORE LABROZZI FILIPPO FINO AL 31.8.22 E INIBIZIONE AL DIRIGENTE CICCHINI GIANLUCA FINO AL 31.10.22) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BUONO CALCIO / ALTINESE, DISPUTATA IL 10.4.22 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "F" (C.U. n° 67 del 14.4.22 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Altinese ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Labrozzi Filippo) *"Per condotta gravemente antisportiva al termine della gara. In particolare, lo stesso, insieme al Dirigente accompagnatore della propria squadra, chiedeva all'arbitro di alterare il referto di gara, non riportando un'ammonizione rimediata da un suo calciatore;* (Cicchini Gianluca) *Per condotta gravemente antisportiva al termine della gara. In particolare lo stesso chiedeva all'arbitro di alterare il referto di gara, non riportando un'ammonizione rimediata da un suo calciatore, e, in reazione al rifiuto dell'arbitro, gli si rivolgeva con fare aggressivo spintonandolo"*.

La società appellante ha dedotto l'eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione, sul presupposto che i propri tesserati avevano indirizzato nei confronti del direttore di gara veementi proteste, tuttavia senza attingerlo.

Osserva la Corte che l'atto d'appello contiene una pacifica ammissione del fatto, comunque in sé già di particolare gravità, che i soggetti sanzionati abbiano effettivamente chiesto al direttore di gara di togliere l'ammonizione a un proprio tesserato, onde la sanzione inflitta all'allenatore Labrozzi Filippo deve essere confermata siccome congrua ed adeguata.

Inoltre, risultano del tutto gratuite le affermazioni contenute nell'appello a proposito di presunte dichiarazioni mendaci dell'arbitro della gara, visto che negli atti ufficiali non risulta alcun elemento a sostegno delle stesse affermazioni.

Nel contempo, la sanzione inflitta al dirigente Gianluca Cicchini deve essere aggravata in quanto il disvalore del suo comportamento, sia con riferimento alla richiesta di alterare il referto di gara, sia in relazione alla spinta nei confronti dell'arbitro, giustifica una sanzione ben più grave rispetto a quella irrogata dal primo Giudice, soprattutto per l'antisportività di un simile comportamento.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

a parziale modifica della decisione del G.S., di inibire il dirigente Cicchini Gianluca a svolgere ogni attività fino al 31.12.2022, confermando nel resto l'impugnata decisione e disponendo addebitarsi la tassa d'appello.

C.U. N.72 del 27.4.2022

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. SANPELINESE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA PARTITA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0; AMMENDA DI € 100,00; INIBIZIONE ALLENATORE TACCONE ANDREA FINO AL 20.4.2022; SQUALIFICHE AI CALCIATORI ALBERTAZZI SIMONE E FIORENZI NAZZARENO PER DUE GIORNATE) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / SANPELINESE DISPUTATA IL 3.4.22 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 39 del 7.4.22 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sanpelinese ha impugnato i provvedimenti sopra specificati adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: *“Esaminato il referto arbitrale nel quale si rileva che: - al 44' del secondo tempo, sul risultato di 2-2, dopo l'espulsione dell'allenatore della Società Sanpelinese, l'Arbitro veniva dapprima accerchiato minacciosamente da dirigenti e calciatori della predetta Società i quali, successivamente, si rifiutavano di proseguire la gara. Anche la richiesta rivolta al capitano della predetta società risultava senza esito per cui, il Direttore di Gara procedeva con l'espulsione del medesimo rivolgendo agli altri tesserati l'invito alla ripresa del gioco; invito che tuttavia veniva nuovamente disatteso al punto che dopo alcuni minuti i giocatori di entrambe le squadre si recavano nei rispettivi spogliatoi,*

DELIBERA

A) di infliggere alla Società SANPELINESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 in favore della Società MONTICCHIO 88.

(AMMENDA Euro 100,00 alla società) Per essersi rifiutata di proseguire la gara.

(squalifica Fiorenzi Nazzareno) Perché a fine gara minacciava il Direttore di Gara”.

La società, sul presupposto di un arbitraggio pregiudizievole e non all'altezza dell'incontro, né dell'agonismo con cui le compagini di gioco avevano affrontato una partita, che, al minuto 89, stava vincendo per 3 – 2, in seguito a gol prima regolarmente convalidato e poi annullato dopo diversi minuti a seguito delle proteste degli avversari, ha chiesto la revoca della sanzione sportiva della perdita della gara e la ripetizione dell'incontro; la revoca dei provvedimenti disciplinari.

Osserva la Corte che le sanzioni riguardanti l'allenatore Taccone ed i calciatori Albertazzi e Fiorenzi non sono appellabili a norma dell'art. 137 C.G.S.

Quanto alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società, tenuto conto il rapporto arbitrale riferisce chiaramente che i calciatori della stessa si sono rifiutati di riprendere la gara dopo la sospensione decretata dall'arbitro, la stessa deve essere riformata *in peius* ai sensi del C.U. n°1 dell'1.7.2021, che prevede la sanzione di € 200,00 in conseguenza della prima rinuncia, il che comporta l'ulteriore sanzione di un punto di penalizzazione in classifica secondo il disposto dell'art. 10 commi 1 e 4 C.G.S.

In ordine, infine, alla sanzione della perdita della gara, la stessa deve essere integralmente confermata in quanto le deduzioni difensive formulate dall'appellante sono decisamente smentite dal referto arbitrale, visto che solo la Sanpelinese si è rifiutata di riprendere l'incontro cosicché è irrilevante la circostanza che, dopo, tale rifiuto, la squadra avversaria si sia recata nel proprio spogliatoio per fare la doccia.

Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

di respingere l'appello e di irrogare nei confronti della società Sanpelinese l'ammenda di € 200,00 in luogo di quella di € 100,00 disposta dal G.S e la penalizzazione di un punto i classifica da scontarsi nel campionato in corso.

Dispone, infine, addebitarsi la tassa d'appello.

C.U. N.72 del 27.4.2022

Allegati L.N.D.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.ind.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 27/4/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**